

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

RAi/pg

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 169-2022 DEL 04/04/2022

OGGETTO: STIPULA DI CONVENZIONI E ACCORDI TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO – TERZO SETTORE.

In data 04/04/2022 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – Ufficio del Direttore Generale in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

IL DIRETTORE GENERALE – dr. Elide AZZAN

(nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 13-3295 del 28 maggio 2021)

Su conforme proposta del Responsabile della S.S. Patrimonio e Attività Amministrative Trasversali che attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato:

- premesso che, con provvedimento n. 440 del 31.10.2018, questa Azienda Ospedaliera stipulava convenzioni e accordi per l'erogazione di assistenza non sanitaria e supporto personale agli utenti con le Associazioni di volontariato – terzo settore di seguito indicate:

CONVENZIONI:

- ABIO – Associazione per il Bambino in Ospedale;

- AIL – Associazione italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma;
- AVO – Associazione volontari ospedalieri;
- CONIVIP – Cuneo viviamo in positivo onlus;
- LILT – Lega Italiana per la lotta contro i tumori;

ACCORDI:

- ACUMAR – Associazione Cuneese malati reumatici;
 - DONNA PER DONNA;
 - FIORI SULLA LUNA;
 - MAI + SOLE;
 - RE.LI.FE. – Respiro libero e felice;
 - U.NI.Vo.C.;
 - VOGLIA DI CRESCERE;
- richiamati inoltre gli ulteriori provvedimenti n. 254 e n. 255 del 28.05.2019 con i quali questa Azienda stipulava accordi per l'erogazione di assistenza non sanitaria e supporto personale agli utenti, rispettivamente con CittadinanzAttiva Regione Piemonte Onlus e con l'Associazione AISM Onlus – Associazione Italiana Sclerosi Multipla;
 - tenuto conto che, per effetto del Decreto n. 561 del 26 ottobre 2021 del Direttore Generale del Terzo Settore e della responsabilità Sociale delle Imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal 23 novembre u.s. è operativo il Registro unico del terzo settore (RUNTS) previsto dal D. Lgs. 117/2017;
 - richiamato altresì il provvedimento n. 79 del 24.02.2022 con il quale, anche in considerazione dell'operatività del RUNTS, si è approvata la revisione n. 02 del “Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato” prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite le organizzazioni di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - dato atto che, con le note prot. n. 8908 e n. 8910 del 04.03.2022, questa Azienda informava le Associazioni dinanzi indicate in merito all'approvazione della revisione del “Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato” e alla necessità di stipula di nuove convenzioni e accordi per l'erogazione di assistenza non sanitaria e supporto personale agli utenti, chiedendo alle Associazioni interessate di presentare la relativa richiesta entro il 18 marzo 2022;
 - viste conseguentemente le richieste pervenute dalle sotto indicate Associazioni del Terzo Settore agli atti della S.S. Patrimonio e Attività Amministrative Trasversali per la stipula di convenzioni o accordi riferiti alle attività di volontariato per ciascuna di esse specificate:

CONVENZIONI:

ASSOCIAZIONE	ATTIVITA'
ABIO <i>Associazione per il Bambino in Ospedale</i>	Attività di intrattenimento ludico nei confronti dei ricoverati del Reparto di Pediatria e di supporto ai familiari.
AIL <i>Associazione italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma</i>	Attività a supporto del reparto di Ematologia e dei malati ematologici: - progetti di assistenza a favore dei malati e delle loro famiglie; - sostegno alle attività di ricerca su patologie ematologiche; - sostegno mediante donazioni finalizzate all'aggiornamento professionale e al miglioramento delle dotazioni tecnologiche e di accoglienza del reparto.
AVO <i>Associazione volontari ospedalieri</i>	Attività di sostegno morale e psicologico nei confronti di pazienti soli ricoverati nonché attività di supporto e assistenza agli utenti che accedono agli ambulatori e/o a servizi aziendali (es. Day Service, Accettazione,...).
CONIVIP <i>Cuneo viviamo in positivo onlus</i>	Attività di clownterapia nei reparti ospedalieri.
LILT <i>Lega Italiana per la lotta contro i tumori</i>	Attività a supporto del reparto di Oncologia e dei malati oncologici: - studi e ricerche in campo oncologico; - prevenzione oncologica e diagnosi precoce; - assistenza psico sociale, di riabilitazione e di assistenza domiciliare.
DONNA PER DONNA <i>Organizzazione di Volontariato</i>	Attività di volontariato prestata settimanalmente nei reparti di Ginecologia, Chirurgia Day Surgery e D.H. Oncologico - Breast Unit – rivolto alle pazienti prima e dopo l'intervento e alle pazienti in cura chemioterapica fornendo loro supporto psicologico e informativo.
FIORI SULLA LUNA	Attività di sostegno in favore di bambini affetti da patologie neurologiche seguiti dalla Neuropsichiatria Infantile con: - supporto ai genitori; - progetto Siblings; - attività di musicoterapia.
VOGLIA DI CRESCERE <i>Organizzazione di Volontariato</i>	Attività di sostegno a favore della Terapia Intensiva Neonatale con: - organizzazione e promozione di iniziative dirette a favorire o migliorare l'assistenza ai neonati; - interventi di sostegno mediante donazioni finalizzate al miglioramento delle dotazioni tecnologiche e di accoglienza del reparto; - sostegno e aiuto concreto ai neonati e alle loro famiglie.
J.A.D.A. <i>Junior Associazione Diabetici Alessandria</i>	Attività di sostegno per genitori di giovani diabetici sotto la guida di personale esperto nelle dinamiche relazionali e nelle problematiche legate alla malattia. Organizzazione attività educative in e outdoor per giovani diabetici in collaborazione con la Struttura di Pediatria.

ACCORDI:

ASSOCIAZIONE	ATTIVITA'
CittadinanzAttiva <i>Regione Piemonte Onlus</i>	Attività di consulenza a tutela degli utenti e familiari promuovendo la solidarietà e la giustizia sociale sostenendo azioni volte a rimuovere situazioni di discriminazione come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile
MAI + SOLE	Attività di sostegno a favore di donne vittime di violenza, con ospitalità in case rifugio nei casi in cui l'interessata non voglia o non possa fare rientro al proprio domicilio affiancando professionisti (legali, psicologi e assistenti sociali) per garantire soluzioni idonee.
RE.LI.FE. Onlus <i>Respiro libero e felice</i>	Attività di prevenzione e di divulgazione scientifico/culturale relativamente alle malattie respiratorie attraverso eventi anche diretti ai giovani indirizzandoli verso un corretto stile di vita.
AISM Onlus <i>Associazione Italiana Sclerosi Multipla</i>	Attività a supporto dei pazienti con sclerosi multipla e ai loro familiari tramite: - infopoint per assistenza e supporto ai pazienti che accedono all'ambulatorio Sclerosi Multipla un pomeriggio a settimana; - punto solidarietà a sostegno della ricerca scientifica.
A.G.D. <i>Aiuto al Giovane Diabetico</i> <i>Piemonte e Valle d'Aosta Onlus</i>	Attività di promozione e di sviluppo iniziative per assicurare adeguati mezzi di assistenza ai bambini e adolescenti affetti da diabete di tipo 1 e per le loro famiglie.
ACUMAR <i>Associazione Cuneese Malati Reumatici</i>	Attività a supporto dei pazienti affetti da malattie reumatiche e sostegno della ricerca scientifica in tale settore.
U.I.C.I. Cuneo <i>Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti</i>	Attività a sostegno di ciechi e ipovedenti finalizzata all'abbattimento delle difficoltà che ostacolano la piena integrazione sociale dei minorati della vista con interventi personalizzati a supporto del singolo, delle famiglie, delle istituzioni pubbliche.

- vista la Legge 11 agosto 1991 n. 266 “Legge quadro sul volontariato” e s.m.i., nonché il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 06.06.2016, n. 106” e la Legge della Regione Piemonte n.38 del 29.8.1994 e s.m.i. ;
- ritenuto pertanto opportuno, considerato il valore sociale delle attività di collaborazione sopra descritte procedere alla stipula delle convenzioni e degli accordi sopraindicati;
- vista pertanto la revisione 01 del mod_082 “Schema tipo di Convenzione per attività di volontariato” nonché la revisione 01 del mod_083 “Schema tipo di Accordo per attività di

volontariato” allegati al presente provvedimento rispettivamente sotto la lettera A) e B) per costituirne parte integrante e sostanziale;

- acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo ai sensi dell’art.3, comma 1 quinquies del decreto leg.vo 19/6/1999 n.229;
- acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario a sensi dell’art.3, comma settimo, del decreto legislativo 30/12/1992 n.502, così come modificato dal decreto legislativo 7/12/1993 n.517;

DELIBERA

- 1) di approvare la revisione 01 del mod_082 “*Schema tipo di CONVENZIONE per attività di volontariato*” nonché la revisione 01 del mod_083 “*Schema tipo di ACCORDO per attività di volontariato*” allegati al presente provvedimento rispettivamente sotto le lettere A) e B) per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di stipulare, per le motivazioni e con le modalità indicate in premessa, con ciascuna delle Associazioni di Volontariato – Terzo Settore di seguito indicate, specifica CONVENZIONE per l’erogazione di assistenza non sanitaria e supporto personale agli utenti secondo lo schema tipo (*mod_082 rev. 1*) di cui al precedente punto 1):
 - **ABIO** *Associazione per il Bambino in Ospedale*
 - **AIL** *Associazione italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma*
 - **AVO** *Associazione volontari ospedalieri*
 - **CONIVIP** *Cuneo viviamo in positivo onlus*
 - **LILT** *Lega Italiana per la lotta contro i tumori*
 - **DONNA PER DONNA** *Organizzazione di Volontariato*
 - **FIORI SULLA LUNA**
 - **VOGLIA DI CRESCERE** *Organizzazione di Volontariato*
 - **J.A.D.A.** *Junior Associazione Diabetici Alessandria*
- 3) di stipulare, per le motivazioni e con le modalità indicate in premessa, con ciascuna delle Associazioni di Volontariato – Terzo Settore di seguito indicate specifico ACCORDO per l’erogazione di assistenza non sanitaria e supporto personale agli utenti secondo lo schema tipo (*mod_083 rev. 1*) di cui al precedente punto 1):
 - **CittadinanzAttiva** *Regione Piemonte Onlus*
 - **MAI + SOLE**
 - **RE.LI.FE.** *Onlus Respiro libero e felice*
 - **AIMS** *Onlus Associazione Italiana Sclerosi Multipla*
 - **A.G.D.** *Aiuto al Giovane Diabetico Piemonte e Valle d’Aosta Onlus*
 - **A.CU.MA.R.** *Associazione Cuneese Malati Reumatici*

➤ **U.I.C.I. Cuneo** *Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti*

- 4) di dare atto che le convenzioni e gli accordi di cui ai punti 2) e 3) avranno durata di tre anni dalla loro sottoscrizione con possibilità di rinnovo per ugual periodo previa adozione di formale provvedimento da parte dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;
- 5) di dare atto che gli unici oneri a carico dell'Azienda Ospedaliera saranno rappresentati dai costi assicurativi connessi alla stipula delle Convenzioni che potranno far carico ai costi 03.10.10.71 "Assicurazione Responsabilità Civile verso terzi" e 03.10.10.73 "Altri premi di Assicurazione" degli esercizi 2022, 2023 e 2024 e rientrare nelle riserve della SS Patrimonio e Attività Amministrative Trasversali.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Elide AZZAN

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Gianfranco CASSISSA

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Monica REBORA

Sottoscrizione del proponente
Il Responsabile SS Patrimonio e Attività Amministrative Trasversali
Dott.ssa Rita AIMALE

 A.O. S. Croce e Carle Cuneo	MOD_082 Schema tipo di CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO Approvato con Delibera n. _____ del _____	Data prima emissione: 06/08/2018 Data ultima revisione: 15/03/2022 Revisione n. 01
---	---	---

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

TRA

l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo (di seguito denominata Azienda) con sede in Cuneo, Via Michele Coppino, 26, Codice Fiscale 01127900049, rappresentata dal Legale Rappresentante Dr. Elide AZZAN, nata a Torino il 27.09.1962 e domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste di Direttore Generale;

E

l'Associazione _____ (di seguito denominata Associazione) con sede in _____, Via _____ Codice Fiscale _____, rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____ e domiciliato/a per la carica presso la sede dell'Associazione, il quale/la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste di _____;

premessi che:

- con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n. 79 del 24.02.2022, è stata approvata la revisione del "Regolamento aziendale per la disciplina delle attività di volontariato" che definisce i rapporti tra l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle e le organizzazioni di volontariato che fanno richiesta di espletare attività di servizio presso le Strutture dell'Azienda;
- con nota del _____, prot. di arrivo n. _____ del _____, l'Associazione sopra indicata ha presentato richiesta di Convenzione con l'Azienda per lo svolgimento di attività di volontariato a favore dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle e dei suoi utenti;
- previa verifica del possesso dei prescritti requisiti, e acquisito il parere favorevole della Direzione Sanitaria, si è accertata la non sussistenza di elementi ostativi alla stipula della Convenzione richiesta;

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

(Oggetto della Convenzione)

In forza della presente Convenzione, l'Azienda ammette l'Associazione allo svolgimento di attività di assistenza volontaria, gratuita e continuativa che in nessun caso costituisce prestazione di carattere sanitario.

La programmazione delle attività dovrà essere definita con la Direzione Sanitaria di Presidio per il tramite del referente Empowerment-Umanizzazione. Le modalità di svolgimento e i tempi dell'attività prestata

sono concordati dall'Associazione con il Direttore ed il Coordinatore Infermieristico della Struttura _____, nel quadro dell'attività programmata. In particolare l'Associazione si impegna a prestare la/le seguente/i attività:

ARTICOLO 2

(Personale impiegato nello svolgimento dell'attività)

Nell'espletamento dell'attività di cui all'art.1, l'Associazione garantisce la disponibilità di volontari in numero idoneo ad assicurare lo svolgimento continuativo delle prestazioni concordate.

I volontari autorizzati ad operare presso l'Azienda Ospedaliera devono attenersi scrupolosamente, oltre che alle prescrizioni previste dal "*Regolamento aziendale per la disciplina delle attività di volontariato*" del quale l'Associazione si impegna a darne dovuta conoscenza ai suoi associati, anche alle norme e alle disposizioni vigenti nell'Azienda Ospedaliera quali a titolo esemplificativo: le procedure operative in merito alle modalità di accesso ai presidi ospedalieri e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, le procedure di smaltimento di eventuali rifiuti e ogni altra disposizione in essere presso le singole strutture in cui l'attività di volontariato viene prestata.

Ogni volontario è tenuto ad utilizzare un abbigliamento consono al luogo di cura presso il quale opera e funzionale all'attività che va a prestare e dovrà sempre indossare il tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Azienda Ospedaliera.

ARTICOLO 3

(Prescrizioni concernenti il personale volontario)

I volontari ammessi a prestare la propria opera all'interno delle strutture dell'Azienda sono tenuti a rispettare le prescrizioni del Regolamento richiamato in premessa.

Stante l'equiparazione del volontario al lavoratore autonomo ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e smi, l'Associazione è tenuta all'applicazione delle disposizioni del decreto citato con le specifiche modalità di cui all'art. 3 del decreto stesso.

L'Azienda Ospedaliera assicura il rispetto dei requisiti normativi degli ambienti in cui i volontari potranno accedere.

A fini informativi è stato, inoltre, redatto il documento presente sul sito internet www.ospedale.cuneo.it, link <http://www.ospedale.cuneo.it/documento-sicurezza-ao-art-26-dlgs-81/08/>, denominato "*Documento sicurezza AO art. 26 D.Lgs. 81/08*" che contiene informazioni sui rischi presenti in Azienda, norme comportamentali e misure preventive e protettive per evitare o ridurre al minimo tali rischi. Il documento è finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera e delle persone che a qualsiasi titolo accedono in Azienda; l'Associazione si impegna ad attuare le misure descritte in esso e a provvedere all'adeguata formazione ed informazione del personale volontario relativamente a quanto riportato nel citato documento.

La sottoscrizione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi) tra l'Azienda Ospedaliera e l'Associazione è condizione essenziale per l'efficacia della presente convenzione.

In diretta applicazione di quanto sopra enunciato, l'Azienda, s'impegna ad assicurare ai volontari le stesse forme di tutela previste per i propri dipendenti nei casi di eventuale ed imprevedibile esposizione ad agenti biologici per i quali sia utile e/o necessaria una sorveglianza post – esposizione.

Il volontario non deve:

- accedere, per qualsiasi motivo, nelle aree dell'Azienda segnalate e delimitate da cartelli riportanti la dicitura "zone controllate" e/o "zone sorvegliate" per quanto riguarda il rischio da radiazioni ionizzanti, e in qualunque altra zona con limitazione di accesso;
- consultare documenti sanitari riguardanti gli ospiti od interferire con il processo di cura del paziente.

ARTICOLO 4

(Verifica e controllo qualitativo delle prestazioni)

L'Azienda si riserva di controllare la qualità delle prestazioni erogate dall'Associazione attraverso:

- la verifica periodica dei requisiti di idoneità dell'organizzazione in rapporto alle attività oggetto della Convenzione;
- la verifica del livello di gradimento registrato tra gli utenti (es. tramite appositi questionari);
- incontri periodici con i Responsabili delle Strutture interessate e con gli operatori impegnati nell'attività di volontariato.

ARTICOLO 5

(Durata del rapporto, cause e modalità di sua risoluzione)

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e avrà durata di 3 anni.

Alla scadenza del periodo, la Convenzione, ricorrendone le condizioni, potrà essere rinnovata per ugual periodo previa adozione di un formale provvedimento da parte dell'Azienda. È in ogni caso escluso ogni tacito rinnovo.

La convenzione si risolve di diritto, previa semplice dichiarazione dell'Azienda Ospedaliera comunicata all'Associazione con lettera raccomandata A.R. o PEC a firma del Direttore Generale, in caso di:

- reiterate interruzioni nello svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate;
- venir meno del vincolo fiduciario circa il corretto assolvimento dei propri compiti solidaristici da parte dell'Associazione;
- gravi violazioni del Regolamento.

La convenzione può comunque essere risolta unilateralmente dandone motivazione comunicata tramite raccomandata A.R. o PEC con preavviso di 30 giorni.

La convenzione inoltre decade automaticamente qualora; nel corso della sua durata, l'Associazione, per qualsivoglia motivo, venga cancellata dal registro unico nazionale del terzo settore.

ARTICOLO 6

(Protezione dei dati personali)

Le Parti, ai sensi e nel rispetto della disciplina in vigore sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati G.D.P.R. UE 2016/679), si autorizzano al trattamento reciproco dei dati personali forniti nell'ambito della presente convenzione esclusivamente per le finalità connesse a obblighi di legge o contrattuali.

L'Associazione e i suoi volontari sono tenuti al rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i, e dal Regolamento generale sulla Protezione dei Dati GDPR UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

L'Associazione e i suoi volontari sono tenuti all'osservanza delle norme sopracitate in materia di protezione dei dati personali, nonché a seguire norme di condotta analoghe a quelle che devono rispettare coloro che, per legge, sono vincolati al segreto professionale.

In ogni caso l'Associazione è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi associati, dipendenti o collaboratori.

ARTICOLO 7
(Copertura assicurativa)

Ai sensi dell'art. 18 del D.L.vo 117/2017 è fatto obbligo all'Associazione di assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Le coperture assicurative di cui sopra sono elemento essenziale della Convenzione. Ai sensi dell'art. 7 comma 3 Legge 266/1991 e dell'art. 9 della Legge Regionale n. 38 del 29.08.1994 e s.m.i, gli oneri relativi alla copertura infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato svolta a favore dell'Azienda Ospedaliera verranno dalla stessa rimborsati. Il rimborso avverrà con cadenza annuale, previa presentazione della relativa rendicontazione.

ARTICOLO 8
(Oneri e spese)

Ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 266/91:

- a) la presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro;
- b) le prestazioni che ne formano oggetto non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in quanto realizzate per soli fini di solidarietà.

ARTICOLO 9
(Norma finale)

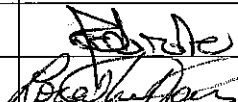
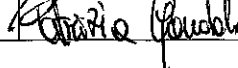
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si osservano le norme, statali e regionali, vigenti in materia, nonché le disposizioni del Regolamento di cui alla Deliberazione n. 79 del 24.02.2022.

Il presente atto, formato da n. 4 pagine, viene letto dalle parti e sottoscritto in calce e a margine in segno di conferma e accettazione.

Per L'ASSOCIAZIONE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

Per L'AZIENDA OSPEDALIERA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dr. Elide AZZAN

Stesura			Verifica/Approvazione	Emissione
Qualifica	Nome Cognome	Firma		
Responsabile S.S. Patrimonio e Attività Amministrative Trasversali	Rita Aimale		Responsabile S.S. Patrimonio e Attività Amministrative Trasversali Dott.ssa Rita AIMALE	Direttore Amministrativo Dott. Gianfranco CASSISSA 
Collaboratore Amministrativo Professionale	Loredana Pons			
Collaboratore Amministrativo Professionale Esp.	Patrizia Gondolo			

 A.O. S. Croce e Carle Cuneo	MOD_083 Schema tipo di ACCORDO PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO Allegato alla Delibera n. _____ del _____	Data prima emissione: 06/08/2018 Data ultima revisione: 15/03/2022 Revisione n. 01
---	---	---

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

TRA

l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo (di seguito denominata Azienda) con sede in Cuneo, Via Michele Coppino, 26, Codice Fiscale 01127900049, rappresentata dal Legale Rappresentante Dr. Elide AZZAN, nata a Torino il 27.09.1962 e domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste di Direttore Generale;

E

l'Associazione _____ (di seguito denominata Associazione) con sede in _____, Via _____ Codice Fiscale _____ rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____ e domiciliato/a per la carica presso la sede dell'Associazione, il quale/la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste di _____;

premessi che:

- con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n. 79 del 24.02.2022, è stata approvata la revisione del *"Regolamento aziendale per la disciplina delle attività di volontariato"* che definisce i rapporti tra l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle e le organizzazioni di volontariato che fanno richiesta di espletare attività di servizio presso le Strutture dell'Azienda;
- con nota del _____, prot. di arrivo n. _____ del _____, l'Associazione sopra indicata ha presentato richiesta di Accordo con l'Azienda per lo svolgimento di attività di volontariato a favore dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle e dei suoi utenti;
- previa verifica del possesso dei prescritti requisiti, e acquisito il parere favorevole della Direzione Sanitaria, si è accertata la non sussistenza di elementi ostativi alla stipula dell'Accordo richiesto;

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

(Oggetto dell'Accordo)

In forza del presente Accordo, l'Azienda ammette l'Associazione allo svolgimento di attività di assistenza volontaria e gratuita, che in nessun caso costituiscono prestazioni di carattere sanitario.

La programmazione delle attività dovrà essere definita con la Direzione Sanitaria di Presidio per il tramite del referente Empowerment-Umanizzazione. Le modalità di svolgimento e i tempi dell'attività prestata

sono concordati dall'Associazione con il Direttore ed il Coordinatore Infermieristico della Struttura _____, nel quadro dell'attività programmata. In particolare l'Associazione si impegna a prestare la/le seguente/i attività:

ARTICOLO 2

(Personale impiegato nello svolgimento dell'attività)

Nell'espletamento dell'attività di cui all'art. 1, l'Associazione garantisce la disponibilità di volontari in numero idoneo ad assicurare lo svolgimento delle attività concordate.

I volontari autorizzati ad operare presso l'Azienda Ospedaliera devono attenersi scrupolosamente, oltre che alle prescrizioni previste dal *"Regolamento aziendale per la disciplina delle attività di volontariato"* del quale l'Associazione si impegna a darne dovuta conoscenza ai suoi associati, anche alle norme e alle disposizioni vigenti nell'Azienda Ospedaliera.

Ogni volontario, all'interno dei locali aziendali, dovrà sempre indossare il tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Azienda Ospedaliera.

ARTICOLO 3

(Prescrizioni concernenti il personale volontario)

I volontari ammessi a prestare la propria opera all'interno delle strutture dell'Azienda sono tenuti a rispettare le prescrizioni del Regolamento richiamato in premessa.

Stante l'equiparazione del volontario al lavoratore autonomo ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e smi, l'Associazione è tenuta all'applicazione delle disposizioni del decreto citato con le specifiche modalità di cui all'art. 3 del decreto stesso.

L'Azienda Ospedaliera assicura il rispetto dei requisiti normativi degli ambienti in cui i volontari potranno accedere.

A fini informativi è stato, inoltre, redatto il documento presente sul sito internet www.ospedale.cuneo.it, link <http://www.ospedale.cuneo.it/documento-sicurezza-ao-art-26-dlgs-81/08/>, denominato *"Documento sicurezza AO art. 26 D.Lgs. 81/08"* che contiene informazioni sui rischi presenti in Azienda, norme comportamentali e misure preventive e protettive per evitare o ridurre al minimo tali rischi. Il documento è finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera e delle persone che a qualsiasi titolo accedono in Azienda; l'Associazione si impegna ad attuare le misure descritte in esso e a provvedere all'adeguata formazione ed informazione del personale volontario relativamente a quanto riportato nel citato documento.

La sottoscrizione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi) tra l'Azienda Ospedaliera e l'Associazione è condizione essenziale per l'efficacia della presente convenzione.

In diretta applicazione di quanto sopra enunciato, l'Azienda s'impegna ad assicurare ai volontari le stesse forme di tutela previste per i propri dipendenti nei casi di eventuale ed imprevedibile esposizione ad agenti biologici per i quali sia utile e/o necessaria una sorveglianza post – esposizione.

Il volontario non deve:

- accedere, per qualsiasi motivo, nelle aree dell'Azienda segnalate e delimitate da cartelli riportanti la dicitura "zone controllate" e/o "zone sorvegliate" per quanto riguarda il rischio da radiazioni ionizzanti, e in qualunque altra zona con limitazione di accesso;
- consultare documenti sanitari riguardanti gli ospiti od interferire con il processo di cura del paziente.

ARTICOLO 4

(Verifica e controllo qualitativo delle prestazioni)

L'Azienda controlla la qualità delle prestazioni erogate dall'Associazione attraverso la verifica periodica dei requisiti di idoneità dell'organizzazione in rapporto alle attività oggetto dell'Accordo.

ARTICOLO 5

(Durata del rapporto, cause e modalità di sua risoluzione)

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e avrà durata di 3 anni.

Alla scadenza del periodo, l'Accordo, ricorrendone le condizioni, potrà essere rinnovato per ugual periodo previa adozione di un formale provvedimento da parte dell'Azienda. È in ogni caso escluso ogni tacito rinnovo.

Il rapporto si risolve di diritto, previa semplice dichiarazione dell'Azienda Ospedaliera comunicata all'Associazione con lettera raccomandata A.R. o PEC a firma del Direttore Generale, in caso di:

- reiterate interruzioni nello svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate;
- venir meno del vincolo fiduciario circa il corretto assolvimento dei propri compiti solidaristici da parte dell'Associazione;
- gravi violazioni del Regolamento.

Il rapporto può comunque essere risolto unilateralmente, dandone motivazione comunicata tramite raccomandata A.R. o PEC con preavviso di 30 giorni.

L'Accordo inoltre decade automaticamente qualora, nel corso della sua durata, l'Associazione, per qualsivoglia motivo, venga cancellata dal registro unico nazionale del terzo settore.

ARTICOLO 6

(Protezione dei dati personali)

Le Parti, ai sensi e nel rispetto della disciplina in vigore sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati G.D.P.R. UE 2016/679), si autorizzano al trattamento reciproco dei dati personali forniti nell'ambito della presente convenzione esclusivamente per le finalità connesse a obblighi di legge o contrattuali.

L'Associazione e i suoi volontari sono tenuti al rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i, e dal Regolamento generale sulla Protezione dei Dati GDPR UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

L'Associazione e i suoi volontari sono tenuti all'osservanza delle norme sopracitate in materia di protezione dei dati personali, nonché a seguire norme di condotta analoghe a quelle che devono rispettare coloro che, per legge, sono vincolati al segreto professionale.

In ogni caso l'Associazione è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi associati, dipendenti o collaboratori.

ARTICOLO 7

(Copertura assicurativa)

È fatto obbligo all'Associazione di assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 8
(Oneri e spese)

Ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 266/91:

- a) il presente Accordo è esente dall'imposta di bollo e di registro;
- b) le prestazioni che ne formano oggetto non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in quanto realizzate per soli fini di solidarietà.

ARTICOLO 9
(Norma finale)

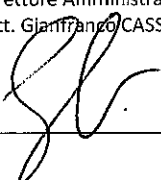
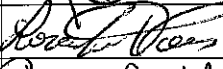
Per quanto non previsto dalla presente Accordo, si osservano le norme, statali e regionali, vigenti in materia, nonché le disposizioni del Regolamento di cui alla Deliberazione n. 79 del 24.02.2022.

Il presente atto, formato da n. 4 pagine, viene letto dalle parti e sottoscritto in calce e a margine in segno di conferma e accettazione.

Per L'ASSOCIAZIONE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

Per L'AZIENDA OSPEDALIERA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dr. Elide AZZAN

Stesura			Verifica/Approvazione	Emissione
Qualifica	Nome Cognome	Firma		
Responsabile S.S. Patrimonio e Attività Amministrative Trasversali	Rita Aimale		Responsabile S.S. Patrimonio e Attività Amministrative Trasversali Dott.ssa Rita AIMALE	Direttore Amministrativo Dott. Gianfranco CASSISSA 
Collaboratore Amministrativo Professionale	Loredana Pons			
Collaboratore Amministrativo Professionale Esp.	Patrizia Gondolo	